

Di seguito si riporta la **sintesi delle tipologie dei veicoli e dei relativi contributi per l'acquisto riconosciuti grazie al decreto 18 Novembre 2021.**

**DECRETO 18 novembre 2021 IMPORTI DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO C/TERZI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL BIENNIO 2021 - 2022**

**CONTRIBUTI VEICOLI NUOVI EURO VI / CNG /LNG /IBRIDI (diesel/elettrico) / ELETTRICO**

Riferimento normativo	Tipologia di veicolo/dispositivo	Massa complessiva	Contributo unitario (per ogni veicolo)
Art. 5, co.1 Lettera "a"	A trazione alternativa ✓ a metano CNG ✓ ibrida (diesel /elettrico)	Pari o superiore a 3,5 Ton Fino a 7 Ton	euro 4.000
	Elettrico	Pari o superiore a 3,5 Ton Fino a 7 Ton	euro 14.000
	Elettrico	Superiore a 7 Ton	euro 24.000
Art. 5, co.1 Lettera "b"	A trazione alternativa ✓ ibrida (diesel /elettrico) ✓ a metano CNG	Superiore a 7 Ton Fino a 16 Ton	euro 9.000
	A trazione alternativa ✓ gas naturale liquefatto LNG e CNG ✓ ibrida (diesel /elettrico)	Superiore a 16 Ton	euro 24.000
Art. 5, co.1 Lettera "c"	Dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici	Fino a 3,5 Ton (comprese)	40% dei costi ammissibili Tetto massimo euro 2.000
Art. 5, co.2	Alle imprese che contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta <b>radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuta una maggiorazione di euro 1.000 per ogni veicolo rottamato.</b> Per il veicolo rottamato occorre <b>dimostrare una disponibilità di almeno 1 anno precedente l'entrata in vigore del D.18.11.2021</b>		
Art. 5, co.3	Conformi alla normativa antinquinamento Euro VI Con vincolo della radiazione per rottamazione	Superiore a 7 Ton Fino a 16 Ton (comprese)	euro 7.000
	Conformi alla normativa antinquinamento Euro VI Con vincolo della radiazione per rottamazione	Superiore a 16 Ton	euro 15.000
Art. 5, co.4	Veicoli commerciali leggeri Euro VI – D Final ed Euro VI Con vincolo della rottamazione di veicoli della medesima tipologia	Pari o superiore a 3,5 Ton e inferiore o pari a 7 Ton	euro 3.000

**DECRETO 18 novembre 2021** **IMPORTI DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO C/TERZI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL BIENNIO 2021 - 2022**

**CONTRIBUTI PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI ADIBITI AL TRASPORTO COMBINATO FERROVIARIO E MARITTIMO OVVERO EQUIPAGGIATI PER AUTOVEICOLI SPECIFICI ATP**

Riferimento normativo	Tipologia di veicolo/dispositivo	Contributo unitario	
		PMI	GRANDI IMPRESE
Art. 5, co.5 Lettera "a" E co. 7	Rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596 -5	<b>Medie imprese</b> (dipendenti inferiori a 250 e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro, ovvero totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro) =  <b>10% del costo di acquisizione</b>	<b>Euro 3.000 a veicolo</b>
	Rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato marittimo rispondenti alla normativa IMO		
Art. 5, co.5 Lettera "b" E co. 7	Rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC e IMO	<b>Piccole Imprese</b> (dipendenti inferiori a 50 e fatturato annuo o totale bilancio annuo fino a 10 milioni di euro) =  <b>20% del costo di acquisizione</b>	
	Rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per i trasporti in regime ATP mono o multi temperatura purché le unità frigorifere / calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500		
Art. 5, co.5 Lettera "c" E co. 7	Sostituzione delle unità frigorifere / calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui allo sopra indicata lettera "b"	Con un <b>TETTO MASSIMO di Euro 5.000</b> per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per i trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera superiore agli standard ambientali installate su tali veicoli  Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	
Art. 5, co.8	Nel caso in cui le imprese, contestualmente alle suddette acquisizioni, hanno proceduto anche con la <b>radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario sale ad euro 7.000 per le PMI e ad euro 5.000 per le grandi imprese</b>		